

Proposta N° 128 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
Data 30/04/2013		L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 111 del Reg.	OGGETTO :	Prosecuzione contratti a tempo determinato in scadenza stabilizzati con la L.R. n. 24/2000 – personale ricadente sulla platea del fondo regionale e finanziato con il fondo unico del precariato istituito con L.R. n. 17/2004 . Periodo 1° maggio/31 luglio 2013.
Data 30/04/2013		
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio _____		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ATTO n. _____		
Titolo _____ Funzione _____		
Servizio _____ Intervento _____		
Cap. _____		

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASFEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano	X		X		
2) Ass.Anz V.Sind.	Paglino Giacomo	X		X		
3) Assessore	Fundarò Massimo	X		X		
4) Assessore	Abbinanti Gianluca	X		X		
5) Assessore	Mirrione Ottilia	X		X		
6) Assessore	Palmeri Elisa	X		X		
7) Assessore	Settipani F.sca Ylenia		X			

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Sindaco –Assessore al Personale propone la seguente deliberazione: **Prosecuzione contratti a tempo determinato in scadenza stabilizzati con la L.R. n. 24/2000 – personale ricadente sulla platea del fondo regionale e finanziato con il fondo unico del precariato istituito con L.R. n. 17/2004 . Periodo 1° maggio/31 luglio 2013.**

PREMESSO:

Che questa Amministrazione in data 07/01/2003 ha attivato n. 19 contratti di collaborazione coordinata e continuativa giusto piano di fuoriuscita di cui all'art. 5 della L.R. 24/2000 approvato dalla regione siciliana;

Che in applicazione della L.R. 21/2003 e circolare n. 39/2004 nonché la disponibilità dei lavoratori la Giunta con proprio atto n. 55/2005 ha modificato la natura dei contratti di Cococo in contratti a tempo determinato ad orario ridotto;

Che per i lavoratori in questione la Regione Sicilia ha concesso il contributo previsto all'art. 2 della L.R. 24/200, pari a € 588.760,86 distinto in quote annuali di € 117.752,17 per il 1° ed il 2° quinquennio;

Vista la circolare regionale n.4/2010 prot. n. 1283/Serv V del 13/08/2010 avente per oggetto "legge 30/07/2010 n. 122 di conversione con modificazione del decreto legge n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica- circolare 31/12/2009 n. 99/AG- V- prime direttive", con la quale vengono impartite disposizioni varie, direttive attuative e chiarimenti in merito alla prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione con oneri a carico del fondo unico per il precariato;

Vista la circolare n. 1 prot. n. 20809/2012 che fornisce chiarimenti in merito alla prosecuzione dei contratti in scadenza la quale precisa che i contratti in scadenza possono proseguire, con le medesime caratteristiche di quelli in scadenza e la medesima durata, ed inoltre per gli enti che hanno sfiorato il patto di stabilità precisa che resta preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti e/o rinnovare contratti quinquennali stipulati ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2003 nonché procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;

Vista la circolare n. 2/2012 prot. n. 38075 del 30/11/2012 con la quale l'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nel richiamare la direttiva del 5/10/2012 n. 1 precisa che la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei soggetti di cui alle LL.RR. 85/95- 24/2000- 21/2003 e 16/2006 in scadenza il 31/12/2012, essendo prevista dall'art. 7 c. 1 della L.R. 24/2010 la relativa copertura finanziaria dovrà obbligatoriamente essere garantita nel bilancio della Regione autorizzando per l'effetto gli Enti ad adottare **senza indugio** i provvedimenti necessari per assicurare la loro prosecuzione nel rispetto delle modalità indicate con le circolari emanate in materia di precariato

Vista la circolare n. 99/2009 AG del'Assessorato regionale lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione la quale precisa che per quanto riguarda la questione relativa al mancato rispetto del patto di stabilità, resta preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti e/o rinnovare contratti quinquennali stipulati ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2003 nonché procedere ad assunzioni a tempo indeterminato; inoltre gli enti locali dovranno scrupolosamente e di volta in volta verificare in concreto, se l'adozione di provvedimenti riguardi semplice prosecuzione di rapporti giuridici già in essere ovvero trasformazione di situazioni giuridiche e/o contrattuali, ivi comprese le misure di stabilizzazione;

Vista la propria precedente deliberazione di G.M. n. 322 del 28/12/2012 a mezzo della quale le attività lavorative in argomento, così come previsto dal 1° comma dell'art. 3 della L.R. n. 4/2013 nonché dall'art. 1 comma 400 della legge n. 228/2012 - FINANZIARIA

DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 2013- sono state prorogate al 30 aprile 2013 in coincidenza con l'esercizio provvisorio del bilancio regionale (l.R. 1/2013);

Vista la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2013 legge 228/2012 art. 1 – comma 400 che consente la proroga di tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato fino alla data del 31 luglio 2013;

Vista la deliberazione G.M. n 108 del 30/04/2013 che approva il verbale di intesa con le OO.SS. per la verifica del fabbisogno in relazione ai servizi istituzionali per l'esercizio 2013;

Visto, lo Statuto Speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L n. 455 del 15/05/1946 che, all'art. 14 lett. O . attribuisce al legislatore siciliano potestà legislativa primaria in materia di "gestione degli Enti Locali";

Vista la l.r. n°30/2000, art. 7 che, in attuazione della prefata norma statutaria, attribuisce agli Enti Locali siciliani "AUTONOMIA ORGANIZZATIVA" in materia di piante organiche e politiche assunzionali nei soli limiti dei vincoli di bilancio;

Vista, in senso conforme, la circolare dell'Assessore pro tempore alle AUTONOMIE LOCALI Dott.ssa Caterina Chinnici che, in espresso riferimento alle guarentigie di AUTONOMIA di cui all'art. 119 della Costituzione, chiarisce come le norme statali in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese non siano direttamente applicabili agli Enti Locali siciliani;

Vista, in senso conforme, la circolare n. 1/2013 dell'Assessore Regionale al Lavoro - famiglia e Politiche Sociali Dott. Ester Bonafede;

Ritenuto che la normativa sul patto di stabilità in materia di sanzioni alle Regioni a Statuto speciale ed agli Enti territoriali di esse risulta sub iudice essendo al vaglio della Corte Costituzionale ed in decisione a giugno 2013;

Rilevato che per la medesima materia il TAR Catania con ordinanza n. 2471/2012 ha disposto la sospensiva dei decreti ministeriali nella considerazione della sussistenza del fumus boni iuris sulla non automatica applicazione alla regione a statuto speciale della normativa alla cui base sono stati adottati gli atti impugnati;

Ritenute che le citate disposizioni e circolari regionali sono di natura cogente per questo Ente Locale nella considerazione della potestà legislativa primaria attribuita dell'art. 14 dello Statuto Speciale al Parlamento Regionale e/o agli organi di Governo Regionale;

Accertate le condizioni legislative diramate con le norme e circolari sopra indicate per poter procedere alla prosecuzione dei contratti in scadenza per un ulteriore periodo di mesi tre, fino al 31/07/2013, subordinando la prosecuzione delle presenti attività al finanziamento previsto dalla emananda legge regionale di stabilità o legge di bilancio per l'esercizio 2013 nella misura annuale di legge che sarà erogato secondo modalità che verranno indicate con le circolari di prossima emanazione;

DATO ATTO CHE LA PRESENTE PROROGA DI ATTIVITÀ RIGUARDA LA PLATEA DI LAVORATORI rientranti nel bacino del regime transitorio delle attività socialmente utili tutelate dall'art. 38 della Costituzione (interventi a favore della disoccupazione involontaria);

Visto l'art. 7 del CCNL del 14/09/2000 comparto regioni ed autonomie locali comma 13° che esclude qualunque possibilità di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Vista l'omologa disposizione di legge recata dall'art. 36 comma 5° del d.L.vo 165/2001 (NUOVA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO) che esclude parimenti la trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in ciò ribadendo il principio costituzionale (art. 97 Cost.) per cui al pubblico impiego si accede solo per pubblico concorso;

VISTI gli artt. 24/bis e 24/ter del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 " misure urgenti in materi di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che consentono espressamente la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle

regioni a statuto speciale in deroga alle disposizioni generali di contenimento della spesa del personale di cui agli artt. 9 e 14 dello stesso D.L. 78/2010;
Visto e richiamato l'allegato parere pro-veritate prot. 8685/2013 reso dalla AVVOCATURA COMUNALE;
Vista la L.R. 15/03/63, n°16 e successive modifiche ed aggiunte;
Vista l'O.R.EE.LL.;
Viste le LL.RR. 44/91 e 48/91;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Prorogare** il termine dei contratti a tempo determinato in scadenza il 30/04/2013 a favore del personale inserito nell'allegato elenco che è parte integrante sostanziale del presente atto fino al 31/07/2013
- 2) **Dare atto** che per l'anno 2013 si procederà a trasmettere l'istanza di finanziamento relativa ai soggetti in questione per la quota prevista dalla normativa vigente, confermando a carico del Comune di Alcamo la quota di cofinanziamento nel capitolo di pertinenza del bilancio 2012/2014;
- 3) **Subordinare** la prosecuzione delle attività al finanziamento previsto dalla emananda legge regionale di stabilità o di bilancio nella misura di cui alla normativa vigente e comunque con le modalità che verranno indicate con le circolari di prossima emanazione prevedendosi espressamente la condizione risolutiva in caso di mancato o interrotto finanziamento e la facoltà di ridurre il tempo lavoro in proporzione alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **“Prosecuzione contratti a tempo determinato in scadenza stabilizzati con la L.R. n. 24/2000 – personale ricadente sulla platea del fondo regionale e finanziato con il fondo unico del precariato istituito con L.R. n. 17/2004 . Periodo 1° maggio/31 luglio 2013.**

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;

Ritenuto che la normativa sul patto di stabilità in materia di sanzioni alle Regioni a statuto speciale ed agli enti territoriali di esse risulta sub iudice essendo al vaglio della Corte Costituzionale (udienza fissata giugno 2013);

Rilevato che per la medesima materia il TAR Catania con ordinanza n. 2471/2012 ha disposto la sospensiva dei decreti ministeriali nella considerazione della sussistenza del fumus boni iuris sulla automatica applicazione alle regioni a statuto speciale della normativa alla cui base sono stati adottati gli atti impugnati;

Vista la circolare dell'Assessore pro tempore alle AUTONOMIE LOCALI Dott.ssa Caterina Chinnici n. 1/2011 che esclude, in nome dei principi di AUTONOMIA di cui all'art. 119 Cost., la diretta applicabilità agli EE.LL. siciliani delle norme statali in materia di Finanza pubblica e di contenimento delle spese;

Visto parere pro-veritate reso, nella materia de qua, dalla AVVOCATURA COMUNALE prot. 8685/2013;

Visto l' O.EE.LL. vigente in Sicilia;

ad unanimità di voti espressi palesemente;

DELIBERA

APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: **“Prosecuzione contratti a tempo determinato in scadenza stabilizzati con la L.R. n. 24/2000 – personale ricadente sulla platea del fondo regionale e finanziato con il fondo unico del precariato istituito con L.R. n. 17/2004 . Periodo 1° maggio/31 luglio 2013.**

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere ;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

**Oggetto: PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
““Prosecuzione contratti a tempo determinato in scadenza stabilizzati
con L.R. 24/2000 - personale ricadente sulla platea del fondo regionale
e finanziato con il fondo unico del precariato istituito ex L.R. 17/2004.
Periodo 01 Maggio/31 Luglio 2013”**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto:

(ai sensi dell'art.49 del D.LGS. 267/2000, e per come disciplinato in Sicilia dalla lettera i), comma 1°, dell'art.1 della
L.R. 11/12/91 n.48 modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000)

Esprime parere di regolarità contabile favorevole per la quota finanziaria a carico del bilancio comunale.

Per la quota a carico della Regione siciliana la copertura finanziaria potrà essere attestata dopo l'approvazione delle norme regionali che garantiscono la copertura finanziaria ed al successivo decreto di finanziamento da parte del Dirigente dell'Assessorato regionale al lavoro.

Alcamo, lì 30/04/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Sebastiano Luppino

Allegato alla deliberazione
n° _____ del _____

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Oggetto: PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
Prosecuzione contratti a tempo determinato in scadenza stabilizzati con la L.R. n. 24/2000 – personale ricadente sulla platea del fondo regionale e finanziato con il fondo unico del precariato istituito con L.R. n. 17/2004 . Periodo 1° maggio/31 luglio 2013.

Il Dirigente del Settore Personale

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto:

(ai sensi dell'art.49 del D.LGS. 267/2000, e per come disciplinato in Sicilia dalla lettera i), comma 1°, dell'art.1 della L.R.11/12/91 n.48 modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000)

Esprime parere tecnico nei termini di cui all'allegato parere pro-veritate prot n.. 8685/2013 reso dall'Avvocatura Comunale.

Alcamo, li 29-06-2013

Il Dirigente del settore Personale
Dr. Marco Cascio



Allegato alla deliberazione
n° _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Prot. n. 8685/2013

Al Sindaco
Dr. Prof. Sebastiano Bonventre

SEDE

RISERVATO

OGGETTO: prosecuzione contratti di lavoro a tempo determinato L.R. 22 gennaio 2013,
n. 4. - Rilascio parere.

Si fa seguito alla richiesta di parere di cui alla nota prot. n. 17398 del 9.4.2013 avente ad oggetto quanto sopra epigrafato e, in evasione a quanto con essa prospettato e chiesto, si esprime, per quanto sarà *infra* argomentato, il seguente motivato parere legale:

la richiesta in riferimento per come formulata fornisce già diversi spunti interpretativi utili a districarsi nel congerie di norme che attengono alla materia del "precariato" degli EE.LL. appartenenti alla regione Siciliana, ai quali si rimanda.

Invero, troppe norme regionali e nazionali si sono stratificate dall'anno di grazia 1988 (rif. c.d. "Articolo 23" della L.R. 67/88) a quello corrente (rif. L.R. 4/2013), di guisa che a una ipertrofia normativa, giocoforza è dovuta seguire una copiosissima giurisprudenza costituzionale, di legittimità, amministrativa e contabile, nonché una assai convulsa prassi amministrativa (vedi decreti, circolari, risoluzioni etc.).

Ergo, se si volesse affrontare la materia *de qua* nella sua interezza sarebbe necessario uno studio così approfondito da risultare del tutto incompatibile con i richiesti stringenti limiti temporali del 30 aprile p.v.

precisare che la scrivente non è competente a esprimere pareri *ex post*, “a supporto della conformità a legge delle azioni di questa amministrazione” già coperte da prurghi emessi in proroga sino al 30.11.2013, disposte dalle deliberazioni giuntali richiamate nella richiesta a riferimento, di tutti i rapporti di work-fare (art. 38 Cost.) a vario titolo in essere tra questa amministrazione e i soggetti enucleati negli stessi atti deliberativi, non fosse altro perché quest’ultimi sono stati emanati sulla scorta di cc.dd. pareri di regolarità sia tecnica sia contabile, facenti parte integrante e sostanziali degli atti medesimi., nonché sotto l’egida del Segretario Generale istituzionalmente deputato al controllo immanente di legalità e legittimità degli atti.

Fatta questa doverosa precisazione, rendendosi conto la scrivente di quale “impasse” possa provocare all’amministrazione l’approssimarsi del termine del 30.4.2013, la stessa, nell’ambito della leale e fattiva collaborazione tra Organi politici e Dirigenza (cfr. art. 4 D.Lgs. n. 165/2001), tenterà di fornire alcune chiavi ermeneutiche utili anche per il proseguo dell’azione amministrativa in *subiecta* materia, rimanendo comunque in capo sia ai dirigenti preposti sia agli organi politici decidenti la responsabilità ultima riguardo ogni determinazione che sarà assunta in proposito.

L’art. 3 comma 1 della L.R. 4/2013 – *Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili* pone alcune condizioni fattuali e normative alla possibilità per l’Ente locale di proseguire, sino al 30.4.2013, i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013 ed in essere al 30.11.2012, che sono:

1. preventivo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali, per la proroga cosiddetta assistita;
2. permanenza del fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali, in modo che sia garantito almeno il preesistente livello quali/quantitativo di “output” di servizi istituzionali;
3. rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 (legge di stabilità anno 2013) e di cui all’art. 14 commi 24-bis e 24-ter del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e sue s.m.i.

In ordine ai punti 1. e 2. *nulla questio*, mentre il punto 3. merita un approfondimento:

nelle more dell'attuazione dell'art. 1, comma 8 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma Fornero), fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ... fino e non oltre il 31 luglio 2013...; dunque, la richiamata norma ripristina, anche se solo per un breve periodo, la pregressa normativa che consentiva di superare i 36 mesi, previo accordi sindacali o la stipula del contratto innanzi all'Ufficio del lavoro, permettendo così alle Amministrazioni di prorogare senza soluzione di continuità il rapporto con i lavoratori a termine che, fino al 31 luglio 2013, sfiorerebbero il tetto dei 36 mesi di contratto prima della sigla dell'accordo quadro per innalzare il limite dei tre anni.

Nella regione Siciliana che, a norma dell'art. 14 lett. O) dello suo Statuto (R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455), ha potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli EE.LL., vige l'art. 77 della L.R. n. 17/2004, che così statuisce: *le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili*. Detto incidentalmente, quanto tale disposizione derogatoria regionale possa reggere l'urto di eventuali giudizi innanzi il giudice del lavoro è di difficile se non di impossibile previsione.

Ma v'è l'altro limite di cui ai commi 24-bis e 24-ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010 e s.m.i.; il primo di questi commi consente agli Enti locali ricadenti nelle regioni con autonomia differenziata di superare il limite (del 50% della spesa per personale a tempo determinato rispetto alla stessa voce all'anno 2009) previsto dall'art. 9, comma 28 dello stesso D.L. 78/2010 *in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato*, fermo restando gli altri limiti previsti dallo stesso art. 14. Ebbene, uno dei limiti più cogenti posti dall'art. 14, al suo comma 9 (incidenza massima del 40% delle spese di personale rispetto a quella corrente), è stato coerentemente derogato dal successivo comma 24-ter dell'articolo cit., che, infatti, prevede che *le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis*.

Inoltre, merita fare rilevare che né la richiamata normativa nazionale (L. 228/2012) né quella regionale (L.R. 4/2013), per le sole "proroghe", porrebbero i limiti alle

comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 149/2011, ora art. 26, comma 31 L. 183/2011, così come sostituito dall'art. 1 comma 439 L. 228/2012); talché se ne deduce che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori in regime transitorio di lavoro socialmente utile è un istituto giuridico che può trovare applicazione *de plano* solo in caso di espressa sua previsione normativa derogatoria dei normali vincoli di assunzione, come quelle appena cennate.

Si rappresenta, altresì, che la scrivente ha appreso che il Governo regionale ha presentato all'ARS un maxiemendamento all'approvanda legge di stabilità della regione Siciliana per l'anno 2013, con cui vorrebbe prorogare, in armonia con la legislazione nazionale, sino al 31 luglio 2013, i contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori degli Enti locali siciliani.

Ed, invero, solo un organico intervento legislativo consentirebbe una definitiva soluzione dell'annosa questione della stabilizzazione di tale platea di lavoratori da sempre auspicata e non più procrastinabile e in questa direzione sembra finalmente muoversi il Governo regionale che, per quanto riferito dal Presidente Rosario Crocetta, ad un convegno CISL del 23.4.2013, ha lasciato intendere (fonte www.livesicilia.it) che per scongiurare un massacro sociale, i fondi attualmente stanziati per questi lavoratori potranno essere utilizzati dai Comuni che lo riterranno opportuno onde assumere gli stessi a tempo indeterminato con contratti a 18 ore. Speriamo sia la volta buona!

Tanto si rassegna in evasione al richiesto parere, restando nella discrezionalità del richiedente e dei dirigenti preposti la ponderazione delle questioni affrontate per le determinazioni ultime da adottare.

In ultimo, la scrivente affida in forma riservata il presente parere, non acconsentendo la divulgazione in qualsiasi forma a terzi nemmeno sotto forma di accesso ai documenti amministrativi e all'informazione, il cui esercizio per gli atti propri dell'Avvocatura Comunale è escluso dall'art. 66 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale, ulteriore collaborazione richiesta.

(avvocato Giovanna Mistretta)

IL SINDACO
F.to Sebastiano Bonventre

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Giacomo Paglino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/05/2013 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr: Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2013

Il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91):

X Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);

Dal Municipio _____

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati)
